



ATTO N. DD 1786

DEL 11/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni - SUAP

DI CONCERTO CON:

- **Area Pubblicità e Occupazione Suolo**

OGGETTO

Disposizioni attuative della deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 13 dicembre 2021.
Modifica dei termini temporali di presentazione istanza per il progressivo adeguamento alla nuova disciplina regolamentare approvata.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Zito Mario - Area Sportello Unico Eventi*

IL DIRETTORE (Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni - SUAP)

VISTO

- ✓ visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- ✓ visto e richiamato integralmente il Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 16 dicembre 2020 e aggiornato con successivi provvedimenti n. 38 del 20 maggio 2021 e n. 105 del 13 dicembre 2021;
- ✓ visti e richiamati i provvedimenti legislativi assunti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ✓ Vista la determinazione n. 412 del 28.01.2022 del Direttore Operativo avente per oggetto "Approvazione del Documento Tecnico-Operativo sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Leggere, Semirigide e con Dehors del Comune di Milano. Disposizioni attuative della deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 13 dicembre 2021 e precisazioni in ordine ai termini temporali di progressivo adeguamento alla nuova disciplina regolamentare approvata";

PRESUPPOSTO

PREMESSO CHE

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 74 del 16 dicembre 2020, ha approvato il Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano, nella prospettiva di mettere a sistema e stabilizzare lo specifico impianto autorizzatorio semplificato per il rilascio di concessioni di suolo pubblico in relazione alla posa di strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili, introdotto dall'Amministrazione con deliberazioni consiliari n. 13 del 14 maggio 2020 e n. 50 del 22 ottobre 2020, a sostegno delle attività di ristorazione e commerciali fortemente penalizzate dall'emergenza pandemica da COVID-19 in corso;
- sulla scorta delle previsioni del predetto Regolamento e a suo corredo, con proprio provvedimento dirigenziale n. 910 del 17 febbraio 2021, è stato approvato il documento denominato "*LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO LEGGERE E TEMPORANEE*", volto a definire i diversi elementi tecnici di dettaglio delle occupazioni di suolo temporanee con strutture leggere, concedibili su marciapiedi, isole pedonali, aree a verde, in carreggiate su area di sosta, compresa la specifica di eventuali rappresentazioni grafiche a tali occupazioni connesse;
- con successivo provvedimento consiliare n. 38 del 20 maggio 2021, il Regolamento in questione è stato aggiornato con riguardo alle specifiche occupazioni temporanee poste in prossimità di cantieri per la realizzazione della Metropolitana M4;

DATO ATTO CHE

- considerata la vigenza sperimentale per l'annualità 2021 del suddetto Regolamento ed emersa, *medio tempore*, la necessità di apportare alla disciplina regolamentare in questione revisioni/perfezionamenti soprattutto nella prospettiva di riequilibrare il soddisfacimento dei diversi interessi di cittadini e operatori commerciali e di garantire, al contempo, un migliore e più sinergico governo complessivo del territorio, con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 13 dicembre 2021 è stato disposto, sulla scorta di specifici approfondimenti tecnico-istruttori condotti dall'Amministrazione, l'aggiornamento delle previsioni del richiamato Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano;



- le nuove disposizioni regolamentari approvate subentrano a tutte le previsioni in materia di occupazione di suolo pubblico con strutture analoghe a quelle ivi previste, contenute in altri regolamenti comunali, intendendosi abrogate le previsioni regolamentari in contrasto con la nuova disciplina regolamentare approvata;
- al fine di accompagnare gli operatori commerciali verso il progressivo e graduale adeguamento al nuovo sistema concessorio, è stata prevista la vigenza della nuova disciplina regolamentare a decorrere dal 1° gennaio 2023 e l'applicazione di un regime transitorio, nel corso dell'annualità 2022, di adeguamento progressivo alla nuova disciplina regolamentare introdotta, come descritto al riformulato art. 18 commi 2, 3, 4 e 5;

PRECISATO CHE


- tra i punti fondamentali dell'intervento sopra richiamato di revisione ed integrazione del Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano vi è la previsione di specifica disposizione dedicata al c.d. "*Documento tecnico-operativo sulle occupazioni di suolo pubblico leggere, semirigide e con dehors del Comune di Milano*", quale documento illustrativo delle caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche degli arredi e degli impianti tecnologici utilizzabili per le occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal nuovo regolamento;
- in tale documento vengono, in particolare, dettagliate le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche degli arredi e degli impianti tecnologici utilizzabili, nonché la relativa diversa e possibile collocazione rispetto alle varie aree urbane di occupazione (aree a verde, marciapiedi e isole pedonali, carreggiata in area di sosta); sono, altresì, ivi riportate le prescrizioni vigenti in materia di contenimento dell'impatto acustico, con previsione della documentazione necessaria da presentare, a corredo dell'istanza di concessione del suolo pubblico, con riguardo a tutte le tipologie di occupazione di suolo pubblico disciplinate dal nuovo Regolamento, ai fini dei necessari controlli da parte dell'Amministrazione e di ARPA;
- le previsioni tecniche, funzionali ed estetiche contenute nel "*Documento tecnico-operativo sulle occupazioni di suolo pubblico leggere, semirigide e con dehors del Comune di Milano*" rivestono carattere di obbligatorietà per gli operatori ed in caso di inottemperanza a tali previsioni tecniche il concessionario è passibile di sanzioni ai sensi dell'art. 16, comma 6, del Regolamento in parola;

RILEVATO CHE

- Vi è un considerevole numero di occupazioni temporanee leggere rilasciate nel 2020 e nel 2021, che necessitano di un adeguamento alla nuova disciplina Regolamentare approvata;
- Sono pervenute indicazioni da un'Associazione di categoria e da numerosi delegati tecnici preposti alla presentazione delle nuove istanze e dei relativi progetti, nonché da Titolari di pubblici esercizi interessati, che hanno evidenziato difficoltà di carattere tecnico operativo alla presentazione entro i termini temporali precedentemente stabiliti al 15 marzo 2022

RILEVATO, ALTRESI', CHE

- come sopra precisato con la medesima deliberazione consiliare n. 105 del 13 dicembre 2021 è stata disposta la vigenza della nuova disciplina regolamentare a decorrere dal 1° gennaio 2023 e l'applicazione di un regime transitorio, nel corso dell'annualità 2022, di adeguamento progressivo alla nuova disciplina regolamentare introdotta come di seguito precisato:
- 2. *Nel corso dell'annualità 2022 sarà previsto, per le concessioni già rilasciate secondo le disposizioni regolamentari previgenti e ancora in essere, con esclusione delle concessioni di cui al comma 7 del presente articolo, un adeguamento progressivo rispetto ai seguenti ambiti - sia le concessioni di suolo pubblico temporanee leggere emesse nel 2020 che, secondo le previgenti disposizioni regolamenti, hanno goduto di una disciplina transitoria antecedente la deliberazione consiliare n. 74 del 16/12/2020, sia le concessioni di suolo pubblico temporanee leggere emesse nel 2021 ed attualmente in essere saranno rinnovate fino al 31 marzo 2022, fatto salvo il pagamento del Canone Unico Patrimoniale, per consentire l'adeguamento alle previsioni del presente regolamento; - i titolari delle predette concessioni dovranno*



quindi presentare una nuova istanza di occupazione in coerenza con le presenti previsioni regolamentari entro il 31 gennaio 2022, ai fini della necessaria istruttoria e del rilascio del nuovo provvedimento concessorio dal 1° aprile 2022 e avranno tempo sino al 31 luglio 2022 per adeguare le strutture occupazionali alla presente disciplina regolamentare.” (art. 18, comma 2);

PRECISATO CHE

- ferma restando la data del 31 luglio 2022, prevista al sopra richiamato comma 2, per l’adeguamento delle strutture occupazionali posizionate alla nuova disciplina regolamentare approvata, i termini endoprocedimentali intermedi come sopra rappresentati hanno natura ordinatoria e non perentoria;

RILEVATO CHE,

- per quanto evidenziato dagli Operatori interessati alla redazione dei nuovi progetti ai fini di una più efficace conduzione delle diverse attività tecnico-amministrative necessarie a dar corso alla completa messa a regime della nuova disciplina regolamentare approvata, i termini endoprocedimentali in questione s’intendono riformulati come segue:
- il termine previsto per la presentazione delle istanze di occupazione suolo, coerenti con le nuove prescrizioni regolamentari, da parte dei titolari di concessioni di suolo pubblico temporanee leggere già rilasciate nel 2020 e nel 2021, già modificato con la determinazione n. 412 del 28.01.2022 del Direttore Operativo s’intende fissato al **15 aprile 2022** anziché al **15 marzo 2022**;
- il termine previsto per il conseguente rilascio, da parte dell’Amministrazione, dei nuovi provvedimenti concessori conseguenti alle istanze presentate, come specificato al punto precedente, s’intende fissato al **30 giugno 2022** anziché al **15 giugno 2022**;

RIBADITO CHE

- nel caso in cui non fossero presentate, come sopra precisato ed entro il 15 aprile 2022, le istanze di adeguamento delle occupazioni di suolo pubblico già rilasciate nel 2020 e nel 2021 secondo le previgenti disposizioni regolamentari, concessioni che sono state rinnovate fino al 31 marzo 2022, in forza del richiamato art. 18 comma 2, tali provvedimenti concessori decadranno in ogni caso allo spirare del 31 marzo 2022, salvo la possibilità di presentare una nuova istanza in coerenza con le nuove previsioni regolamentari approvate; ne consegue che gli operatori economici che non hanno intenzione di presentare istanza di adeguamento entro 15 aprile c.a. dovranno rimuovere le strutture precedentemente autorizzate in via straordinaria entro il 31 marzo 2022.
- Come previsto dall’art 18 comma 5 del Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico come modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale 105/2021 non saranno concesse occupazioni con strutture leggere ad attività commerciali non legate alla somministrazione o al consumo di alimenti e bevande

RITENUTO CONSEGUENTEMENTE NECESSARIO

- procedere alla riformulazione dei limiti temporali previsti all’art. 18 comma 2 della disciplina regolamentare in questione, come aggiornata con la richiamata deliberazione consiliare n. 105 del 13 dicembre 2021, nei termini sopra illustrati
- in coerenza riconsiderare i termini di cui al comma 3 del medesimo articolo che prevede testualmente *“Relativamente alle occupazioni in carreggiata su fasce di sosta, gli operatori dovranno adeguare le strutture già realizzate e posizionate in carreggiata nella prospettiva di trasformarle in strutture rigide stagionali, ai sensi dell’art. 2 comma 3, e con caratteristiche tecnicofunzionali omogenee, secondo i criteri definiti nel Documento Tecnico-Operativo di cui all’art. 5, entro il 15 aprile 2022 ovvero, previa richiesta motivata, entro il termine del 30 giugno 2022; da tale data sulle fasce di sosta in carreggiata saranno autorizzate solo occupazioni semirigide e con dehors, secondo le previsioni dei precedenti articoli 4 e 10”*, tenendo fermo la data del 30 giugno 2022 solo quale termine dopo il quale sulle fasce di sosta in carreggiata saranno autorizzate solo occupazioni semirigide e con dehors, nonché il termine del 31 luglio 2022 quale data ultima per l’adeguamento delle strutture occupazionali già posizionate;



DATO ATTO CHE,

- conseguentemente all'approvazione del presente provvedimento, sarà fornita debita comunicazione agli operatori commerciali cui è rivolta la disciplina regolamentare approvata con deliberazione consiliare n. 105 del 13 dicembre 2021 per la riformulazione dei termini come sopra illustrata, anche mediante idonea pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e sulla specifica piattaforma dedicata *GeoPost*;

DETERMINA

1. di riformulare, per le motivazioni esposte in premessa, i termini endoprocedimentali intermedi previsti all'art. 18 comma 2 della disciplina regolamentare in questione, secondo quanto di seguito specificato:
 - il termine previsto per la presentazione delle istanze di occupazione suolo, coerenti con le nuove prescrizioni regolamentari, da parte dei titolari di concessioni di suolo pubblico temporanee leggere già rilasciate nel 2020 e nel 2021, s'intende fissato al **15 aprile 2022** anziché al **15 marzo 2022**;
 - il termine previsto per il conseguente rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei nuovi provvedimenti concessori conseguenti alle istanze presentate, come specificato al punto precedente, s'intende fissato al **30 giugno 2022** anziché al **15 giugno 2022**;
 - resta fermo il termine del **31 luglio 2022** per l'adeguamento complessivo delle strutture occupazionali già posizionate alla nuova disciplina regolamentare approvata;
2. di ribadire che nel caso in cui non fossero presentate, come sopra precisato, le istanze di adeguamento delle occupazioni di suolo pubblico già rilasciate nel 2020 e nel 2021 secondo le previgenti disposizioni regolamentari, concessioni che sono state rinnovate fino al 31 marzo 2022, in forza del richiamato art. 18 comma 2, tali provvedimenti concessori decadranno in ogni caso allo spirare del 31 marzo 2022, salvo la possibilità di presentare una nuova istanza in coerenza con le nuove previsioni regolamentari approvate e che conseguentemente gli operatori economici che non hanno intenzione di presentare istanza di adeguamento entro 15 aprile c.a. dovranno rimuovere le strutture precedentemente autorizzate in via straordinaria entro il 31 marzo 2022.
3. di dare atto, infine, che conseguentemente all'approvazione del presente provvedimento, sarà fornita debita comunicazione agli operatori commerciali cui è rivolta la disciplina regolamentare approvata con deliberazione consiliare n. 105 del 13 dicembre 2021, per la riformulazione dei termini come sopra illustrata, anche mediante idonea pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e sulla specifica piattaforma dedicata *GeoPost*;
4. di disporre la decorrenza immediata del presente provvedimento.

IL DIRETTORE (Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni - SUAP)
Luigi Draisci (Dirigente Adottante)